

# **Il d.lgs. n. 97 del 2016 e le modifiche al d.lgs. n. 33/13: principi, ambito soggettivo di applicazione, accesso civico**

**23 giugno 2016**  
Avv. Daniela Bolognino



## Indice

- Analisi delle modifiche ai principi generali;
- ambito soggettivo di applicazione;
- pubblicità e diritto alla conoscibilità;
- la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- l'accesso civico: nuova configurazione e limiti, soggettivi ed oggettivi;
- siti e banche dati

# *fi* Principio generale di trasparenza

Originario Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 33/13:

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

*post d.lgs. n. 97/16. - Art. 1, comma 1:*

La trasparenza è intesa come accessibilità totale **dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**



originario - Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 33/13:

Le disposizioni del presente decreto individuano gli **obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione** e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

*post d.lgs. n. 97/16. Art. 2, comma 1:*

le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e le modalità per la loro realizzazione.



## **f** originario - Art. 11, d.lgs. N. 33/13 *Ambito soggettivo di applicazione*


1. 1. Ai fini del presente decreto, per **'pubbliche amministrazioni'** si intendono tutte le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01* e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
  - a) agli **enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali**, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
  - b) **limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, **agli enti di diritto privato in controllo pubblico**, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
3. **Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria**, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'*articolo 1, commi da 15 a 33, l. n. 190/12*.



# enti di diritto privato in controllo pubblico

definiti da:

- art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013;
- art. 11, comma 2, lett. b), dlgs. N. 33/13.



«litatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, e società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».



# Società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione

Art. 2359 c.c.:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;**
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.



## Delibera n. 8/2015 - per enti di diritto privato Indici di “controllo” - in via esemplificativa:

1. l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;
3. il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;





## Delibera n. 8/2015 - per enti di diritto privato Indici di “controllo” - in via esemplificativa

4. il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio:

- l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
- l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;
- l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;

5. la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati;

6. **per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.**



**Post d.lgs. n. 97/16**

**Art. 2 bis – ambito soggettivo di applicazione**



**Si abroga  
l'attuale art. 11.  
d.lgs. 33/13**

Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **ivi comprese le autorità portuali**, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.


2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle **società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

*fi*

## Post d.lgs. n. 97/16 - Art. 2 bis – ambito soggettivo di applicazione



c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.**

Schema  
di d.lgs.

hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



# Tempi per l'adeguamento

Art.42


*(Disposizioni transitorie)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

fi

Mod.  
da  
d.lgs.  
n.  
97/16

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, **alle società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, **e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**”.



3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.”.



**IMPORTANTE: non figurano modifiche e/o abrogazioni**



Art. 1, comma 34. l. n. 190/12: Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano **alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,** limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

**Ciò sembra produrre problemi di coordinamento/applicativi in relazione al nuovo art. 2 bis schema di d.lgs. di modifica del d.lgs. n. 33/13.**



## Art. 3 *Pubblicità e diritto alla conoscibilità*

Originario Art. 3, comma 1,  
d.lgs. n. 33/13:

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'*art. 7*.

Post. d.lgs. n. 97/16 - Art. 3,  
comma 1:

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'*art. 7*.

## Art.4

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-*bis*. **L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali** nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'art. 5.





Semplificazioni in  
base a:  
-Natura dei soggetti  
- dimensione  
organizzativa,  
attività svolte

#### Art.4


*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

1-ter. *L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla **natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.***"



## Capo I bis – dati pubblici aperti Mef – sito “Soldi pubblici”



b) è inserito il seguente articolo: “*Art. 4-bis (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche) – 1.* L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.



# Accesso civico

A originale art. 5, comma 1,  
d.lgs. n. 33/13:

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Art.5, post d.lgs. n. 97/16  
Comma 1: identico

Comma 2: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.





Originario art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/13:

La richiesta di accesso civico:

**-non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;**

**- non deve essere motivata,**  
**- è gratuita**

**-e va presentata al responsabile della trasparenza**  
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

**d.lgs. Art. 5, comma 3 – post. D.lgs. n. 97/13:**

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2:

**-non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.**

L'istanza di accesso civico:

**-identifica i dati, e informazioni o i documenti richiesti;**


**- non richiede motivazione.**

**L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:**

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto

**Semplificazione CdS n. 515 del 2006**

Avv. D. Bolognino



*Art. 5, comma 4 – post. D.lgs. n. 97/13: Il*  
rilascio di dati o documenti in  
formato elettronico o cartaceo è  
gratuito, salvo il rimborso del  
costo effettivamente sostenuto e  
documentato dall'amministrazione  
per la riproduzione su supporti  
materiali.



# La tutela del controinteressato

**Nuovo Art. 5, comma 6:** Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, **se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2**, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. **Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.** **A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.** Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.



**Nuovo art. 5, comma 6: Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.**

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, **nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.**

**In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.** Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.



Originario Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 33/13:

L'amministrazione, entro trenta giorni, **procede alla pubblicazione nel sito del documento**, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, **ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto**. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

## art. 5, comma 5 – schema d.lgs poi modificato

L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, **a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti**, ovvero, nel caso in cui l'istanza abbia ad oggetto **dati o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto**, **a pubblicare** sul sito il dato, informazione o il documento richiesto e **a comunicare** al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

**Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta.**

Il RTPC può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.







**Nuovo Art. 5, comma 7:**

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può:

- presentare **richiesta di riesame** **al responsabile della prevenzione** della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

**Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.** A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

**Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, IL RICHIEDENTE può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**



## Nuovo Art. 5, comma 8:

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al DIFENSORE CIVICO competente per ambito territoriale, ove costituito. **Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.** Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. **Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.** Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. **Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.** A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.



*Nuovo Art. 5, comma 9.* Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il **controinteressato** può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

*Nuovo Art. 5, comma 10.* **Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

*Nuovo Art. 5, comma 11.* **Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.**”



# Limiti all'accesso civico

Art. 4, d.lgs. n.  
33/13 - abrogato

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: “Art. 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) -
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
    - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
    - b) la sicurezza nazionale;
    - c) la difesa e le questioni militari;
    - d) le relazioni internazionali;
    - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
    - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
  4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.


**6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.**

Avv. D. Bolognino



## Confronto tra:

**Nuovo Art. 5  
bis dlgs. N.  
33/13  
Limiti  
all'accesso  
civico**



**Art. 24. l. n. 241  
del 1990 –  
Esclusione del  
diritto di accesso**



## Limiti art. 24, l. n. 241 del 1990.

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) **per i documenti coperti da segreto di Stato**, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) **nei procedimenti tributari**, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta **all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione**, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) **nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.**



## Art. 24, l. n. 241 del 1990:

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 400/88 il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate art. 12, l. n. 801 del 1977, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso **possa arrecare pregiudizio** ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della **politica monetaria e valutaria**;

c) quando i documenti riguardino **le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico**, alla **prevenzione e alla repressione della criminalità** con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la **vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale** di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino **l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro** e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

# Parere Consiglio di Stato n. 515 del 2016


## Sul piano soggettivo

la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, il richiedente non deve dimostrare di avere un interesse diretto concreto ed attuale



Sicché art. accesso civico sul piano del possibile esercizio soggettivo è più ampio rispetto all'accesso ex l. n. 241 del 1990.

## Sul piano oggettivo



i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico sono più ampi e incisivi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990,

consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali





## **Nuovo art. 5 TER - Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche**

**Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:**

- **accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università ed enti di ricerca inseriti nell'elenco redatto dall'Eurostat o in possesso requisiti di cui al comma 3 a);**
- **Sottoscritto impegno di riservatezza da parte del rappresentante legale dell'ente;**
- **Sia presentata una proposta di ricerca (con allegate dichiarazioni di riservatezza da parte dei ricercatori**



## Art. 5 TER - Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche

- **Modalità in cui sono messi a disposizione i dati ai ricercatori sotto forma di file (casi generali applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica... eccezioni non sono applicati, ma sono previste modalità di tutela)**
- Linee guida emanate da Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat.

*fi*

## Art. 6, d.lgs. n. 33/13 – qualità delle informazioni

- invariato

## Art. 7, d.lgs. n. 33/13 – dati aperti e riutilizzo

- invariato

**Art. 4  
Abrogato**



**Si veda l'art. 7 bis  
-riutilizzo dei dati  
pubblicati**




## **Art. 8** *Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli art. 14 comma 2, e 15, comma 4. **Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.**

*fi*

## **Nuovo comma all'art. 8 *Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione***



**3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.**



## Art. 9 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti \*i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.** Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

d.lgs.  
N.  
97/1  
6

### ABROGATO:

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'*articolo 8*, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'*articolo 6*, all'interno di distinte **sezioni del sito di archivio**, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'*articolo 8*, comma 3.



## Nuovo srt. 9-bis- pubblicazione delle banche dati

1. Le pubbliche amministrazioni **titolari delle banche dati di cui all'Allegato B** pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui ai commi 1, **nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis** adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante **la comunicazione del dato, dell'informazione o dei documenti** dagli stessi detenuti **all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati** e con **la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.**

*fi*

## Nuovo art. 9-bis- *pubblicazione delle banche dati*

Soggetto  
cui inviare  
la  
richiesta  
di accesso  
civico

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.".






**Nuovo- art. 10** (precedente - *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*)

## **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione**

1. Ogni amministrazione indica, **in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.**
2. Comma 2 abrogato
3. **La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico** di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.



## Art. 10, d.lgs. n. 33/13 - commi da 4 a 6 e 9 invariati

Art. 10, comma 7 – abrogato (prevedeva: Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al co. 1.)

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</b></p> <p><del>a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;</del></p> <p><b>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</b></p> <p><b>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</b></p> <p><del>d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.</del></p> | <p><b>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</b></p> <p><b>a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</b></p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p><b>soppresso</b></p> |
|---|--|

# Grazie per l'attenzione

**Avv. Daniela Bolognino**  
dbolognino@libero.it

**I materiali saranno disponibili su:**  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



@Formazioneifel



Facebook



Youtube